



ASTE GIUDIZIARIE® TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE AREA ESECUZIONE

Verbale di udienza del 12 gennaio 2022

Il GOP Vincenzo De Franceschi, in funzione di giudice dell'esecuzione, all'esito dell'udienza di trattazione scritta, fissata per la data odierna ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. in Legge 24 aprile 2020 n. 27;

letti gli atti di causa e le note di trattazione scritta depositate dal creditore procedente nella procedura esecutiva n. 294/2016 R.G.E., promossa da [REDACTED] in danno di [REDACTED] ed avente ad oggetto le quote, di spettanza di quest'ultimo, del capitale sociale della Sophia Srl;

letta la CTU depositata dalla dott.ssa Rosangela Coluzzi, alla quale è stato conferito l'incarico di determinare il valore della quota della suddetta società di proprietà del debitore esecutato;

rilevato che dalla relazione peritale estimativa redatta dall'ausiliario nominato dal G.E., si evince che il debitore esecutato, [REDACTED], detiene una quota di partecipazione della società Sphia Srl nella misura del 98% del capitale sociale;

rilevato altresì che, sempre sulla scorta dell'elaborato di stima officioso, emerge che il valore della quota staggita della società Sophia Srl è pari ad € 261.393,27 e che tale apprezzamento appare meritevole di sicura condivisione, poiché fondato su approfondito esame delle condizioni patrimoniali e finanziarie dell'organismo societario e su corretti parametri tecnico-scientifici;

ritenuto pertanto che può regolarmente procedersi all'esperimento di vendita della quota staggita della società Sophia Srl, con le modalità dell'incanto, qualora la partecipazione non sia liberamente trasferibile, ai sensi dell'art. 2471, terzo comma, c.c., e che la vendita debba assumere quale prezzo base d'asta il predetto valore di stima della quota;

ritenuto di avvalersi dell'istituto della delega delle operazioni di vendita ad un professionista ai sensi degli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c. (norme da ritenersi applicabili, quantomeno in via analogica, anche nel caso di espropriazioni di quote di partecipazione a società di capitali), modalità che appare sicuramente preferibile in ragione della natura delle attività a compiersi (trattasi di attività che non attengono allo *ius dicere* in senso stretto) nonché, da punto di vista soggettivo, della elevata professionalità ed affidabilità del soggetto delegato;

visti gli artt. 534-bis e ss. e 591-bis e ss. c.p.c.;

DELEGA

l'avvocato [REDACTED] con studio in Potenza, al compimento delle operazioni di vendita.

Il professionista provvederà a porre in essere tutte le attività previste dagli articoli 534-bis e 591-bis (in quanto compatibili con le norme dettate dalla sezione III del capo II del titolo II del libro terzo del codice di procedura civile, in tema di assegnazione e vendita nell'espropriazione mobiliare), e necessarie ai fini dell'espletamento della presente delega, qualora non già poste in essere, e comunque:

verificherà (mediante l'esame della documentazione in atti e di quella che riterrà opportuno eventualmente acquisire) se la quota di partecipazione sociale nella società Sophia Srl appartenga effettivamente al debitore nella misura dichiarata, se vi siano vincoli alla sua libera trasferibilità (divieti o vincoli alla alienazione, diritti di prelazione, clausole di preferenza o gradimento, ecc.) e se risultino precedenti pignoramenti o sequestri: qualora la quota risulti appartenere, in tutto o in parte, a persona diversa dal debitore, in virtù di atto opponibile ai creditori, ovvero emergano atti pregiudizievoli, o comunque la documentazione risulti inidonea, provvederà alla restituzione del fascicolo al giudice dell'esecuzione;

redigerà l'avviso di vendita, ai sensi degli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c., curando la pubblicità legale (ai sensi dell'articolo 490 c.p.c.) a spese del creditore mediante affissione all'albo del Tribunale ed inserzione, nel termine di almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la vendita, dell'avviso, per estratto, su un sito internet e sull'edizione domenicale di un quotidiano a diffusione locale, nonché alla notificazione dell'avviso stesso alla società, ai sensi del secondo comma dell'art. 2471 c.c., almeno sessanta giorni prima della vendita; dell'avviso di vendita darà inoltre comunicazione alle parti del processo;

ove la partecipazione non sia liberamente trasferibile e non sopraggiunga sulla vendita un accordo tra creditore, debitore e società, ai sensi del terzo comma dell'art. 2471 c.c., effettuerà le operazioni di vendita all'incanto della quota di partecipazione sociale pignorata presso il suo studio - entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza - al prezzo base d'asta di € 261.393,27, ai sensi dell'art. 535 e del numero 1 dell'art. 591-bis (in quanto compatibile) del c.p.c., indicando anche la misura minima di € 250,00 dell'aumento da apportarsi alle offerte; inoltre, nell'avviso di vendita (che, per questa parte, diviene elemento integrante della presente ordinanza di vendita), provvederà alla compiuta descrizione del bene in vendita con la precisazione che gli offerenti dovranno depositare presso il suo studio - entro le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per la vendita - unitamente alla domanda di partecipazione alla stessa, contenente un'offerta irrevocabile d'acquisto almeno per il prezzo base d'asta, una cauzione di importo pari al 10% del predetto prezzo base, da versarsi a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla Cancelleria delle esecuzioni mobiliari del Tribunale di Potenza;

riceverà o autenticherà le eventuali dichiarazioni di nomina e il deposito dei relativi mandati, ai sensi dell'art. 583 c.p.c.;

autorizzerà l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, a norma dell'art. 508 c.p.c.;

in caso di vincoli alla libera trasferibilità della quota, riceverà, da parte della società, la eventuale presentazione di altro acquirente che offra lo stesso prezzo, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 2471 c.c., provvedendo di conseguenza a dichiarare la sopravvenuta inefficacia della prima aggiudicazione, dopo l'integrale versamento del prezzo da parte del nuovo acquirente;

in caso di gara deserta, dopo averne dato notizia alle parti, fisserà nuovi incanti ai sensi dell'art. 538 c.p.c., fino ad un massimo di quattro, disponendo per ogni ulteriore esperimento di vendita un ribasso del 20% del prezzo base precedentemente fissato;

riceverà il prezzo di aggiudicazione e delle spese e lo verserà su di un libretto di deposito bancario vincolato alla procedura, da accendersi presso una banca a scelta dal medesimo ausiliario; in caso di mancato versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ne darà immediata notizia al giudice dell'esecuzione e procederà poi ad un nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente, ai sensi del secondo comma dell'art. 540 c.p.c.;

preparerà, ove occorra, il decreto di trasferimento;

provvederà alla registrazione del verbale di vendita, ove necessario, ovvero, sempre nel caso in cui sia necessario, del decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione; in ogni caso provvederà alle formalità conseguenti alla vendita; in particolare curerà la relativa iscrizione nel libro dei soci ed ogni altro adempimento necessario; provvederà inoltre alla comunicazione dell'alienazione alle pubbliche amministrazioni ed ai privati negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento;

il professionista delegato provvederà alla redazione del verbale d'incanto, secondo il contenuto previsto dall'art. 591-bis c.p.c., in quanto compatibile con le disposizioni dettate in tema di espropriazione mobiliare.

Al verbale sarà allegata la documentazione formatasi nel corso delle operazioni di vendita.

Il verbale con gli allegati, debitamente registrato, sarà depositato nel fascicolo della esecuzione unitamente al decreto di trasferimento predisposto.

Assegna al professionista delegato un anticipo per le spese, di € 800,00 a carico del creditore pignorante, da versarsi, prima del compimento delle operazioni anzidette, entro il termine di trenta giorni decorrente da oggi.

FISSA

per l'eventuale assegnazione della somma ricavata e l'adozione di ogni altro provvedimento l'udienza del **29 settembre 2022**, ora di rito

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Così deciso in Potenza, 12 gennaio 2022

ASTE
GIUDIZIARIE® Il giudice delegato,
GOP *Vincenzo De Franceschi*



ASTE
GIUDIZIARIE®

TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE

AREA ESECUZIONE

Verbale di udienza in presenza del 12/02/2026

Dinanzi al GOP dr. Vincenzo De Franceschi, in funzione di giudice dell'esecuzione, sono comparsi:

l'avvocato Antonio Casulli per il creditore procedente il quale si riporta ai propri atti ed insiste nell'istanza di vendita delle quote societarie staggite;

l'avvocato Antonio Calice, il quale si riporta all'istanza depositata gli atti il 23/09/2025.

Il GE

rilevato che il delegato alla vendita avv. Calice ha accettato l'incarico conferito;

dispone procedersi alla vendita delle quote societarie secondo quanto già statuito nell'ordinanza emessa in data 12/01/2022;

dispone in favore del delegato alla vendita un acconto pari ad € **800,00** che pone a carico di parte creditrice;

onera il creditore al versamento delle spese che di volta in volta si renderanno necessarie e a semplice richiesta del delegato;

rinvia la causa all'udienza in presenza **del 05/11/2026**, ora di rito.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Potenza, lì 12/02/2026

Il G. E.

(*GOP Dr. Vincenzo De Franceschi*)

